

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4226

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIA, ADORNATO, RAO

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione delle procedure per l'adozione dei minori

Presentata il 29 marzo 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di accelerare gli attuali tempi di adozione per le famiglie che dimostrino di possederne i requisiti. Il lungo *iter* di monitoraggio e di controllo delle abitudini di vita dei coniugi, che attualmente precede la dichiarazione di idoneità all'adozione, con la presente proposta di legge risulterebbe snellito e ridotto a un'osservazione avente una durata massima di sessanta giorni. Allo stesso tempo si impone, a tutela del minore, la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità all'educazione, all'istruzione e al mantenimento, per i due anni successivi all'adozione stessa, prevedendo la possibilità di revocare l'adozione qualora gli interessi del minore dovessero essere minati dal venire meno dei medesimi requisiti di idoneità da parte dei genitori adottanti.

Sappiamo bene, infatti, quanto attualmente sia lungo ed impervio il percorso di adozione, talmente lungo che, il più delle volte, si rivela scoraggiante e disincentivante anche per le coppie più motivate. Se, da un lato, alcuni tempi di legge sono necessari, irriducibili e congrui rispetto alla complessità delle procedure da espletare — ci riferiamo, ad esempio, al termine di quattro mesi per la trasmissione dell'istruttoria relativa alle adozioni internazionali previsto dall'articolo 29-*bis*, comma 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184 — dall'altro, si può lavorare per la riduzione dei tempi non essenziali né direttamente funzionali alla tutela degli interessi del minore. Si propone, anzitutto, il contenimento dei termini meramente procedurali: quello relativo all'espletamento delle indagini sui requisiti per l'adozione, previsto dall'articolo 22, comma 4, della

citata legge n. 184 del 1983, che passa da centoventi giorni a sessanta giorni, senza possibilità di proroghe; mentre, il termine di un anno entro il quale gli interessati all'adozione devono promuovere la relativa procedura — dopo la comunicazione del decreto di idoneità ad adottare (articolo 30, comma 2, della medesima legge) è ridotto a sessanta giorni. In secondo luogo, sono fissati termini acceleratori ove attualmente non previsti, ovvero: sessanta giorni per accertare la presenza dei requisiti per l'adozione in capo agli interessati; trenta giorni dal ricevimento degli atti istruttori, perché la Commissione per le adozioni internazionali dichiari se l'adozione risponde al superiore interesse del minore, autorizzandone l'ingresso e la re-

sidenza permanente in Italia. Infine, per controllare la permanenza dei requisiti di idoneità all'adozione, si prevede un meccanismo di monitoraggio da parte del giudice tutelare e dei servizi sociali locali per i tre anni successivi all'ordinanza che dispone l'affidamento preadottivo e comunque per i due anni successivi al provvedimento di adozione vera e propria, con possibilità di revoca in caso di riscontri negativi da parte del tribunale per i minori d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, del tutore o dei titolari del dovere di vigilanza. In tal modo, la procedura di adozione si concluderebbe entro un tempo ragionevole, rafforzando, al contempo, le garanzie poste nell'interesse del minore all'educazione e al mantenimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. L'accertamento dei requisiti per l'adozione previsti dall'articolo 6 deve essere eseguito senza ritardo e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di adozione, salvo l'obbligo del tribunale per i minorenni di controllare che tali requisiti persistano durante i tre anni successivi all'ordinanza che dispone l'affidamento preadottivo, avvalendosi a tale fine del giudice tutelare e dei servizi sociali locali »;

b) all'articolo 22, comma 4:

1) al primo periodo, le parole: « che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, » sono sostituite dalle seguenti: « che devono essere espletate senza ritardo e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di adozione al tribunale per i minorenni, »;

2) il secondo periodo è soppresso;

c) all'articolo 25, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Con il decreto che dispone l'adozione il tribunale per i minorenni definisce le forme e i termini del monitoraggio sulle condizioni di vita dell'adottato all'interno del nuovo ambiente familiare per i due anni successivi al provvedimento di adozione avvalendosi a tale fine del giudice tutelare e dei servizi sociali locali.

1-ter. Se all'esito del monitoraggio di cui al comma 1-bis del presente articolo le

autorità competenti riscontrino il venire meno in capo ai genitori adottanti dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 6, l'adozione è revocata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che hanno esercitato la vigilanza sull'ambiente familiare;

d) all'articolo 30, comma 2, le parole: « entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « senza ritardo e comunque entro sessanta giorni »;

e) all'articolo 32, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « senza ritardo e in ogni caso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti ».

